

R.G. 2478-1/2022

TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

nella persona del giudice, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 2478-1 del R.G. per l'anno 2022, promossa da [REDACTED], C.F: [REDACTED], difeso dall'avv. Marco Bocchetti, contro Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., con il dott. Pronesti Francesco;

letti gli atti del procedimento e le conclusioni delle parti depositate per iscritto, entro le ore 8:30 del giorno 24.02.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

OSSERVA

L'epigrafato ricorrente, premesso: di aver presentato, in data 07.05.2021, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie di III^a fascia, per il triennio 2021/2024, del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", per l'Ambito Territoriale di Catanzaro, richiedendo altresì la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare dal 28.09.1989 al 20.09.1990, presso il 21° battaglione Genio Pionieri Timavo; che, in data 22.09.2021 veniva assunto con contratto annuale presso I S "Fermi" di Catanzaro con posizione di graduatoria 30 e punteggio pari a 26,15; che tale punteggio era frutto solamente dei contratti precedenti di lavoro, mentre al servizio militare era stato attribuito soltanto il punteggio di 0,6 punti, con grave suo nocumento in

OMISSIS

OMISSIS

Territoriale di Catanzaro, mediante l'attribuzione in favore dello stesso del punteggio di 6 punti previsto dalla legge per lo svolgimento del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, con conseguente condanna delle parti resistenti ad adottare ogni opportuno provvedimento per la rettifica delle predette graduatorie, mediante l'attribuzione del punteggio spettante all'attore in forza del servizio militare prestato dal 28.09.1989 al 20.09.1990.

La peculiarità della questione giuridica controversa e le decisioni di segno opposto adottate dai giudici di merito suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- in accoglimento della domanda, disapplicati i contrari atti denunciati, dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la rettifica delle graduatorie di III^a fascia, per il triennio 2021/2024, del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", per l'Ambito Territoriale di Catanzaro, mediante l'attribuzione in favore dello stesso del punteggio di 6 punti previsto dalla legge per lo svolgimento del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, con conseguente condanna delle parti resistenti ad adottare ogni opportuno provvedimento per la rettifica delle predette graduatorie, mediante l'attribuzione del punteggio spettante all'attore in forza del servizio militare prestato dal 28.09.1989 al 20.09.1990.

- compensa le spese di lite;

- manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Catanzaro, li 24.02.2023

Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona